

che, pagati i debiti, sarà questo uno stabilimento di pubblica utilità, una vera istituzione nazionale; il Governò non fa altro che rappresentare gli interessi dei compaesani e, in vista del vantaggio che il pubblico sarà per ritrarre, dà la garanzia sopra accennata ai comuni ed alla provincia.

Siccome dunque io sono persuaso che, adottando questa disposizione, noi faremo un gran favore ai corpi morali della Savoia, senza imporre allo Stato carico di sorta, prego la Camera di voler dare anche a questo articolo un voto favorevole.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per spesa straordinaria per l'ampliamento dello stabilimento termale di Aix;

2° Discussione del progetto di legge riflettente il magistrato di Cassazione;

3° Discussione del bilancio passivo della marina per l'esercizio 1857.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Relazione sui progetti di legge per la costruzione di una ferrovia da Ivrea a Chivasso, e per l'approvazione del bilancio attivo e passivo per l'anno 1857 — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix — Nuove osservazioni dei deputati Borella e Michelini G. B. all'articolo 6, propugnato dal ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 6 e 7 — Aggiunta del deputato Costa di Beauregard all'articolo 8, combattuta dal ministro suddetto e non accettata — Approvazione dell'articolo — Opposizione del deputato Michelini all'articolo 9, difeso dal ministro — Si approvano gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 — votazione ed approvazione dell'intera progetto — Relazioni sui progetti di legge: per l'aggiunta di spese nuove, e maggiori al bilancio 1856, per la costruzione di una strada ferrata da Acqui ad Alessandria, e per facoltà alle divisioni d'Acqui e d'Alessandria di eccedere il limite dell'imposta — Discussione del progetto di legge (diviso in tre dalla Giunta) per la creazione di una Commissione davanti la Corte di cassazione — Opinioni del ministro di grazia e giustizia — Si delibera di discutere il secondo ed il terzo progetto — Approvazione dell'articolo 1 del secondo, concernente l'ammissione degli avvocati — Osservazioni e difficoltà mosse dai deputati Chenal, Sineo, relatore, De Viry, Tola P., Agnès, Della Motta ed Isola sull'articolo 2 e risposte del ministro suddetto e del relatore Sineo — Approvazione dell'articolo — Approvazione dell'articolo 1 del terzo progetto, relativo alla processura per cause di nullità delle sentenze anteriori all'attuazione della legge organica — Opposizioni del ministro all'articolo 2 della Giunta, modificato poscia dal relatore — Domande del deputato Genina e schiarimenti del relatore — Approvazione dell'articolo 2 emendato — Si rinvia la votazione — Istanza del deputato Menabrea sul progetto riguardo al catasto provvisorio, e opposizioni del ministro delle finanze — Si rinvia la discussione per la presa in considerazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

RELAZIONI SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FERROVIA DA IVREA A CHIVASSO E SUL BILANCIO PASSIVO DEL 1857.

BRUNATI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge relativo alla ferrovia da Ivrea a Chivasso. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1144.)

CADORNA C. relatore. Ho l'onore di deporre sul banco

della Presidenza la relazione della Commissione del bilancio sul progetto di legge d'approvazione del bilancio passivo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 862.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AMPLIAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARIO D'AIX.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge di una spesa straordinaria per l'ampliamento dello stabilimento balneario di Aix.

La Camera approvò ieri i cinque primi articoli, ed aveva incominciata la discussione dell'articolo 6, così concepito:

« Qualora il prodotto netto dello stabilimento non bastasse al pagamento dell'interesse ed a quello della quota di ammortizzazione di cui nell'articolo precedente, l'erario pubblico vi supplirà.»

BORELLA. Prego la Camera a ricordare le cifre che furono ieri esposte dal signor ministro delle finanze.

Diceva dunque il signor ministro che lo stabilimento balneario di Aix avrebbe dato in quest'ultimo anno 62,000 lire di rendita.

Lo Stato, se venisse approvato l'articolo 6, dovrebbe pagare, tra gl'interessi al 5 per cento, ed uno d'ammortizzazione, 34,000 lire. Vi sono le spese d'amministrazione in lire 42,000; il che dà un totale di 96,000 lire: togliendone lire 62,000, che sono appunto il reddito ultimo, vi sarebbe un disavanzo di 34,000 lire che il Governo dovrebbe pagare di soprappiù per un tempo indefinito.

Ora, o signori, bisogna che noi guardiamo la questione sotto un altro punto.

È vero che il signor ministro di finanze ha molta speranza che fra qualche anno il reddito dello stabilimento balneario, appena saranno introdotti nel medesimo quei miglioramenti che si domandano alla Camera, dovrà salire al doppio. Io vedrei con piacere che ciò si avverasse, ma mi rincresce di non poter partecipare gran fatto ai sogni d'oro del signor ministro di finanze.

Io non vi posso partecipare per un fatto incontestabile che nessuno, spero, vorrà infirmare in questa Camera, ed è che il municipio d'Aix... (*Rumori e conversazioni nella Camera*)

Io prego la Camera di volermi prestare un po' d'attenzione perchè credo che la questione sia sufficientemente interessante. Quando si tratta di dare un sussidio di 34,000 lire ad uno stabilimento balneario per un tempo indeterminato, io credo che noi, rappresentanti dei contribuenti, siamo in debito di prendere un qualche interessamento a cotesta questione; se però la Camera non crede di ascoltarci in silenzio, io mi tacerò.

Voci. Parli! parli!

BORELLA. Diceva adunque che io non posso dividere la speranza che fra qualche anno il reddito di questo stabilimento balneario possa raddoppiarsi; e la ragione me la porge questa stessa capitolazione, per la quale la città di Aix, luogo dove sorge lo stabilimento balneario, concorre per 60,000 lire, la città di Ciambèri per 40,000, e la provincia di Savoia Propria per il rimanente. Ciò vuol dire che la Savoia Propria, dove vi è lo stabilimento, probabilmente si astiene dal partecipare al concorso, se lo Stato non garantisce alla città d'Aix, alla città di Ciambèri, ed alla provincia di Savoia Propria: primo, l'interesse del cinque per cento; secondo, l'un per cento di ammortizzazione. Questi compartecipanti al concorso, mancando quella condizione, non ne verrebbero a far parte.

Ecco, o signori, la grande speculazione! Nessuno vuole arrischiarsi, e noi, o signori, avremo fiducia maggiore nei proventi di questo stabilimento di quello che ne abbiano e la città d'Aix, e la città di Ciambèri, e la Savoia Propria, dove esiste questo stabilimento, dove vi sono persone che possano calcolare giorno per giorno queste entrate?

Io credo che i Consigli provinciali e comunali della Savoia Propria sono giudici più competenti della fiducia che può ispirare questo stabilimento, di quello che possiamo esserlo noi.

Dunque, o signori, si tratta qui di dare un sussidio annuo allo stabilimento balneario d'Aix di 34,000 lire.

Entrando a discutere su questo terreno dei sussidi, io dico: due anni fa, quando si discuteva il bilancio dell'interno, voi ricorderete, o signori, che fu sollevata la questione se convenisse allo Stato di dar sussidi per opere di pubblica utilità o beneficenza ai comuni ed alle provincie dello Stato. Allora furono cancellati dal bilancio tutti i sussidi che lo Stato dava alle provincie ed ai comuni per opere di pubblica utilità. La Camera ricorderà che furono tolte due mila lire di sussidio annuo all'ospedale di carità d'Oneglia, ed ora quell'ospedale, come mi risulta, è obbligato, per tenersi in vita, ad alienare ogni anno una parte del capitale.

Mi ricordo benissimo che in quella discussione, l'onorevole Valerio, viste le circostanze gravi in cui versava l'Albergo di Virtù di Torino, stabilimento di molta importanza, propose per esso un sussidio di 6000 lire. E allora l'onorevole Lanza convinse la Camera che non si doveva dare questo sussidio, e ciascuno sa, e lo ha inteso anche dal signor ministro dell'interno, in quali condizioni versi al presente questo stabilimento.

Ora, io vi domando, o signori, se dopo che la Camera ha stabilito con quella discussione il precedente di negare tutti questi sussidi, e di negarli perchè si è detto che potevano diventare in mano del Governo dei mezzi di favoritismo, vi domando perchè vorrete con questa legge sussidiare, per un tempo indefinito, e di una somma indeterminata, che sarà per lo meno di 34,000 lire annue, lo stabilimento balneario di Aix.

Io credo, o signori, che qualora voi ammettete quest'articolo vi porreste in assoluta contraddizione con tutti i principii che avete già stabiliti nella discussione del bilancio dell'interno del 1854.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. L'onorevole deputato Borella ha creduto dover ritornare quest'oggi sugli argomenti già da lui adottati nella tornata di ieri, onde indurre la Camera a rigettare l'articolo 6, col quale si stabilisce una specie di garanzia per parte dello Stato sulla somma impegnata dai corpi morali per l'ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix.

Egli mette per fatto positivo che lo Stato dovrà fare un sacrificio di 34,000 lire all'anno, prendendo per base i fatti attuali.

Egli dice: noi non possiamo fare ragionevolmente assegno sopra un aumento di prodotto; questa è cosa affatto eventuale.

Ma signori, sicuramente non v'è certezza matematica di aumento, ma vi è certezza morale; quando si aumentano i mezzi di soddisfare certi bisogni, egli è evidente che una maggior quantità di essi ne vien soddisfatta. Quando si fa una strada ferrata, non vi è la certezza matematica che il traffico aumenterà su quella linea, nè sarebbe possibile darne una matematica dimostrazione, ma avete per voi l'esperienza dei risultati ottenuti in casi identici.

Ora, anche alle strade ferrate si potrebbe applicare il ragionamento dell'onorevole Borella; e ciò si fece infatti da alcuni oratori che si opposero alla garanzia del 4 1/2 per cento proposta dal Governo per la ferrovia di Susa. Si disse allora che il Governo andava incontro ad una certa perdita; che, conoscendosi il movimento giornaliero fra Torino e Susa, il prodotto, secondo la tariffa che si sanciva, riusciva inferiore al bisogno.

Se io fossi stato allora ministro, del che non mi ricordo, si sarebbe detto che erano sogni dorati del ministro Cavour; e pure gli eventi hanno ampiamente realizzato questi sogni,

perchè il movimento di quella strada non solo assicura il 4 1/2, ma il 5, il 5 1/2 e persino il 6.

Questo è lo stesso caso: noi abbiamo uno stabilimento che, allo stato in cui trovasi al presente, non può fare che un ristretto numero di operazioni balnearie; voi, cooperando alla spesa di 900,000, lire lo triplicate, anzi fate più che triplicarlo, giacchè coll'opera già compiuta, a cui accennava ieri, destinata a ritenere le acque, si è giunti a raccogliere la quantità prodigiosa di un milione e mezzo di litri d'acqua al giorno. Vi è da bagnare mezzo lo Stato. (Risa)

Sono forse le acque termali più abbondanti che si conoscano in Europa. Quindi, poichè sono più che triplicati i mezzi di fare operazioni, perchè non si potrà sperare con fondamento, anzi presagire con certezza che il prodotto aumenterà come è aumentato quello della strada ferrata?

L'onorevole deputato Borella sa che una gran parte dei balneanti d'Aix vengono da Lione e da Ginevra. Ora coi mezzi ordinari da entrambe quelle città ci vogliono 14 buone ore di diligenza, e di cattiva diligenza, per venire ad Aix. Ma quando si avrà una strada ferrata, posto che passi anche per Culoz, essendovi 110 chilometri a percorrere, si verrà ad Aix in tre ore con tutta facilità. Come mai una siffatta agevolezza non aumenterebbe il numero dei balneanti? Qui mi pare vi sia lo stesso motivo per credere a questo aumento che vi è quando si sostituisce ad una strada ordinaria una via ferrata. Di più, abbiamo l'esperienza di quello che si è verificato in circostanze analoghe.

Ho indicato all'onorevole deputato Borella l'esempio di Vichy. Salvo la bontà delle sue acque, Vichy non ha attrattive di sorta; anzi, poichè qui non c'è nessuno a cui possa suonare male questa dichiarazione, Vichy è bruttissimo (*Si ride*), e nessuno ci va assolutamente che per le acque. Aix all'incontro, oltre il beneficio delle acque, presenta quello di un paese bellissimo, pieno di siti ameni e pittoreschi, che alletta gli accorrenti nella bella stagione; eppure a Vichy la quantità dei balneanti, per le due ragioni che stanno per verificarsi ad Aix, cioè l'aumento dei mezzi terapeutici e la costruzione della via ferrata, ha quintuplicato. E se Vichy è speciale per i mali di fegato, Aix è speciale per un'infinità d'altre malattie: nè credo che i mali di fegato costituiscano il maggior numero delle malattie a cui va soggetto il corpo umano. Laonde, lo ripeto, ciò che le strade di ferro e l'aumento dei mezzi terapeutici hanno prodotto a Vichy, vi ha ragione di credere che lo produrranno anche ad Aix, e questi, francamente lo dico, non sono sogni dorati.

Nego perciò che il sacrificio possa essere di 34,000 lire; ritengo anzi per fermo che, invece di un disavanzo, vi sarà un eccedente che (ultimato lo stabilimento, cioè fra tre anni, quando si potrà dare una quantità di bagni forse otto o dieci volte maggiore che non al presente, quando vi saranno delle vasche che ora non esistono, quando le altre operazioni si potranno fare sopra una maggiore scala, a termini della legge) dovrà essere impiegato all'estinzione del debito. Ma, supponiamo che vi sia un sacrificio: questo sacrificio non può essere indeterminato, perchè una parte di quello che si sacrifica va ad estinguere il debito; quando perciò il debito sarà soddisfatto cesserà il sacrificio; essendovi l'uno per cento d'ammortizzazione, viene in 36 anni ad estinguersi il debito interamente. E quando anche, ripeto, vi fosse questo sacrificio, addurrò i motivi che dovrebbero indurre la Camera ad incontrarlo.

Non è la prima volta, o signori, che lo Stato abbia fatto sacrifici ingenti e ingentissimi per stabilimenti balneari, che sono anche molto meno importanti di quello d'Aix. Lo Stato

ha speso per lo stabilimento d'Acqui una somma senza confronto maggiore di quella che ora si richiede per lo stabilimento d'Aix, ed ho qui sott'occhio il conto di quella spesa. Per lo stabilimento d'Acqui, compreso il ponte, si è pagato dalle finanze dello Stato lire 1,264,000.

E sapete che cosa ricava lo Stato da questo stabilimento? Ricava lire 19,000, che è la somma che gli viene corrisposta dall'affittavolo dello stabilimento stesso.

Ora, o signori, volete misurare l'utilità che l'umanità sofferente ritrae dallo stabilimento d'Acqui? La deduco dall'importare delle operazioni che in Acqui si fanno.

Nei cinque ultimi anni, cioè nel 1851-52-53-54-55 le operazioni hanno dato un prodotto in media di lire 22,000. Ad Aix invece voi vedete che le operazioni hanno fruttato lire 62,000.

In Acqui voi avete una media di 900 a 1000 persone all'anno; ad Aix voi ne avete 4000.

Inoltre voi sapete che lo stabilimento d'Acqui possiede ora mezzi terapeutici molto migliori di quelli che possiede lo stabilimento d'Aix, poichè ad Acqui si sono già fatte notevolissime spese, mentre ad Aix non si è cominciato a farne che nell'anno scorso.

Quindi, se lo Stato ha speso per gli stabilimenti balneari al di qua delle Alpi lire 1,264,000, non pare che farebbe cosa ingiusta, quand'anche ne spendesse 300,000 per gli stabilimenti delle provincie della Savoia.

Finalmente l'onorevole deputato Borella stabiliva un confronto fra lo stabilimento d'Aix e gli stabilimenti locali, a cui la Camera ha negato sussidi.

Ma qui, o signori, vi è una grande differenza; lo stabilimento d'Aix non può chiamarsi stabilimento locale. È locale in quanto al luogo dove sorge lo stabilimento; ma è uno stabilimento a cui concorrono persone da tutte le parti dello Stato, ed un'infinità di forestieri: e questo concorso di forestieri, ho già dimostrato alla Camera che indirettamente contribuiva ad accrescere le entrate dell'erario in una proporzione molto maggiore del sacrificio, che per avventura potrebbe la legge attuale imporre all'erario stesso.

Se vi è uno stabilimento in eguali condizioni, uno stabilimento cioè che procuri tanti mezzi per sollevare l'umanità sofferente quanto quello di Aix, a cui concorrono genti da tutte le parti dello Stato, e un numero grandissimo di forestieri, e riguardo al quale siasi negato un sussidio, allora io menerò buone le ragioni dell'onorevole deputato Borella.

Quindi io ho ferma ragione di credere che, quanto al pericolo a cui si espone l'erario, le previsioni dell'onorevole opponente sono singolarmente esagerate, se già non sono affatto prive di fondamento, e i paragoni da esso istituiti non reggono nè punto nè poco. Finalmente si noti che questo stabilimento ha un carattere di utilità generale per ciò che riflette lo Stato, e un carattere internazionale che lo rende meritevole di speciale riguardo. In definitiva, o signori, votando quest'articolo noi non facciamo che dare una garanzia ai corpi morali interessati, onde agevolare loro i mezzi di procurarsi il danaro di cui abbisognano.

A ciò si obietta, dall'onorevole Borella, il nessun bisogno per questi corpi morali di garanzia. Se essi sono così sicuri, egli dice, dell'esito di questa operazione finanziaria, perchè richiegono questa garanzia?

Perchè, o signori, nelle circostanze attuali una garanzia del Governo ha per effetto di rendere più facili gli impieghi, e a condizioni molto meno gravose. Difatti noi vediamo società di strade ferrate richiedere un minimo di garanzia, colla quasi certezza che questo minimo sarà separato dagli introiti; e ciò

non ostante mettere grande impegno ad ottenere questo minimo. E ciò perchè, o signori? Perchè quelle società sanno che, mercè questo minimo, è molto più facile ottenere imprestiti perchè danno in garanzia ai creditori il minimo assicurato dallo Stato.

Quello che succede per le strade ferrate, le quali in certe circostanze sono più ricche dei corpi morali della Savoia, accade pure per corpi morali. Io credo, per esempio, che la città di Aix incontrerebbe grande difficoltà, nelle attuali circostanze, a procacciarsi un mutuo, se non fosse in certo modo garantito dallo Stato, oppure lo troverebbe a condizioni talmente onerose, che sarebbe forza al Governo il non approvare.

Perciò io dico con tutta convinzione che questo articolo è di un'importanza sostanziale, e che se venisse rigettato, equivarrebbe al rigetto dell'intera legge. I corpi morali hanno deliberato in questa conformità, e quando loro venisse tolta la sperata garanzia, non potrebbero assolutamente rinnovare la loro adesione. Quindi prego caldamente la Camera di approvare quest'articolo 6, che è la pietra angolare della legge attualmente in discussione.

MICHELINI G. B. L'onorevole deputato Borella disapprova l'articolo 6, mercè cui, ove il prodotto netto non basti a pagare l'interesse a la quota d'ammortizzazione, il solo Governo deve far fronte a tale pagamento. Egli teme che la rendita avvenire dello stabilimento termale di Aix non sia tale da far fronte a quelle passività le quali ricadrebbero così con grave danno della nazione sul di lei erario. L'onorevole presidente del Consiglio al contrario nutre profondo convincimento che un grande avvenire di prosperità sia per toccare allo stabilimento d'Aix. Egli ne ha fatto una splendida descrizione.

Malgrado il velo che copre l'avvenire, io spero che si verificheranno, almeno in parte, le previsioni dell'onorevole ministro. M'inducono in questa sentenza e le ragioni da lui addotte e quella generale della pubblica prosperità ognor crescente. Difatti, quanto questa sarà maggiore, tanto lo sarà pure il numero di coloro che accorrono agli stabilimenti balneari per motivi di salute o di passatempo.

Ma, se le cose andranno realmente così, quale necessità di questa guarentigia per parte del Governo? In una parola: o vi sarà guadagno, ed allora non occorre il patto contenuto in quest'articolo; o vi sarà perdita, ed allora è giusto sia sopportata da tutti gli associati.

L'onorevole presidente del Consiglio interroghi il suo collega, il ministro dell'interno che gli siede al fianco, dotto giureconsulto, quali sono i principii che devono reggere i contratti sinallagmatici, quale è questo fatto tra il Governo ed alcuni corpi amministrati della Savoia, ed egli udirà principissimo essere quello della corresponsività dei patti: *ubi est commodum, ibi est incommodum*. Ma nel nostro caso tutto il comodo, tutto l'utile è della Savoia, tutto l'incomodo, tutto il danno spetta al Governo. Non dirò essere questo un contratto leonino, dirò unicamente essere stati meglio tutelati gli interessi dei corpi amministrati della Savoia che del Governo.

Non so vedere il motivo per cui il Governo, che in questo caso io considero come un privato qualunque, debba guarentire i suoi associati dal perdere, ed assoggettarsi così a condizioni anormali.

Per queste considerazioni e per quelle addotte dall'onorevole Borella io propongo il seguente emendamento.

Invece delle parole « l'erario pubblico vi supplirà, » direi: « vi suppliranno gli associati in proporzione della loro quota di concorso di cui all'articolo 2. »

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone un emendamento per cui in fine dell'articolo 62, invece delle parole « l'erario pubblico vi supplirà, » si sostituirebbero queste: « vi suppliranno gli associati in proporzione della loro quota di concorso. »

Domando se è appoggiato quest'emendamento.
(È appoggiato.)

ROBECCHI. Faccio osservare che quest'emendamento equivale alla cancellazione dell'articolo 6. (*Harità*)

PRESIDENTE. Il deputato Michelini persiste nel suo emendamento?

MICHELINI G. B. Io mi associo all'onorevole Robecchi; perchè ciò dimostra quanto anormale sia quest'articolo, il quale contiene un patto che si discosta senza motivo dal diritto comune. Voterò quindi contro l'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.
(La Camera approva.)

« Art. 7. La quota d'ammortizzazione sarà in primo luogo esclusivamente destinata al pagamento del capitale somministrato dai corpi morali, e, compiuto questo riscatto, il solo erario pubblico perceverà i proventi dello stabilimento balneario, finchè la finanza sia a sua volta totalmente risarcita dei capitali da essa a qualunque titolo sbersati. »

Metto a partito quest'articolo.
(La Camera approva.)

« Art. 8. Tosto che tutti i debiti dello stabilimento balneario saranno compiutamente riscattati, la proprietà del suddetto stabilimento rimarrà per un terzo alla finanza, e per gli altri due terzi ai corpi morali coassociati in proporzione del loro concorso. »

COSTA DI BRAUREGARD. Je proposerais à la suite de cet article 8 une stipulation qui garantit aux communes de la Savoie qui n'ont pas pris part au concours le droit de propriété qu'elles avaient antécédemment sur l'établissement thermal d'Aix. Je prie la Chambre de vouloir bien se rappeler qu'en 1776 un concours à l'établissement primitif fut fondé par un décret royal de Victor Amédée III, et sur les plans de monsieur le chevalier De Robiland.

La somme de 48,000 francs, qui fut affectée à cette construction, a été répartie en 4 exercices succesifs à raison de 12,000 francs par année.

Le Gouvernement paya un tiers de cette contribution et toutes les communes de la Savoie, sans exception, furent imposées pour la formation des deux autres tiers et payèrent en 4 ans la somme complessive de 36,000 francs.

Or je crois nécessaire et juste de reconnaître et de constater le droit de propriété qu'elles avaient sur l'ancien établissement, enveloppé aujourd'hui dans les constructions nouvelles.

En conséquence je proposerais l'adjonction de l'alinéa suivant qui formulera cette réserve :

« Riservato però a tutti i comuni della Savoia il diritto che hanno acquistato sullo stabilimento primitivo, in ragione e proporzione del concorso loro imposto nel 1776. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. Io non vedo, a dir la verità, l'importanza di quest'aggiunta; giacchè, siccome la legge dispone in modo assoluto dell'impiego del prodotto di questi bagni, così i proprietari non possono modificarla, e non sarà dunque che una ricognizione morale ed un omaggio che si renderà a questi comuni, ma non si conferisce loro alcun diritto.

All'articolo 9 è detto come si debbano impiegare i redditi dopo estinto il capitale; si devono cioè impiegare per un terzo pel miglioramento, e per due terzi in opere di pubblica bene-

fidenza nelle provincie della Savoia Propria, del Genevese e del Fossigni.

Ora, quale sarà la conseguenza della proposta dell'onorevole deputato Costa? Essi avranno un diritto di cui non potranno valersi. E poi, in quale misura spetterà loro questo diritto? Questi corpi morali hanno contribuito per una somma di poche migliaia di lire...

COSTA DI BEAUREGARD. 23,000 lire.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri... Ma presentemente i corpi morali estranei a questi spendono 900,000 lire. Dunque la giustizia vorrebbe che i loro diritti fossero come 23 a 900, oltre i diritti già acquistati col primo sborso per lo stabilimento.

Da principio, i comuni della Savoia concorsero individualmente; ora concorrono le provincie, le quali rappresentano questi corpi morali. Allora si poteva dire lo stabilimento appartenere per un terzo allo Stato e per due terzi ai corpi morali della Savoia; la proporzione non è dunque variata. Il Governo ha un terzo, e due terzi appartengono alle provincie le quali, lo ripeto, rappresentano questi corpi morali.

Ma, quand'anche non vi fosse perfetta identità fra le provincie ed i comuni che concorsero, dal momento che consentiamo tutti a dare una destinazione precisa, non mutabile al prodotto dello stabilimento termale, questo diritto di proprietà non serve a niente. Perciò io crederei inutile la proposta dell'onorevole Costa di Beauregard.

COSTA DI BEAUREGARD. La proposition que j'ai faite était basée sur les protestations unanimes formulées par tous les Conseils provinciaux de la Savoie, sans exception. Ils ont tous demandé que ce droit de propriété fût sauvegardé et qu'une clause expresse à ce sujet fût insérée dans la loi actuelle.

Ces droits ne sont qu'une simple garantie morale qu'on leur donnerait, et dans le cas où cet établissement changerait de possesseurs: ce que je ne crois nullement probable, leurs droits alors seraient sauvegardés.

Du reste, je tiens peu à ma proposition. Je l'ai faite, il est vrai, pour répondre aux vœux généraux de la Savoie, mais les avantages que lui donnera l'établissement thermal d'Aix seront une large compensation au rejet de la réserve que j'avais formulée.

BRUNIER. Il me semble que le droit de propriété qu'ont acquis depuis près d'un siècle ces communes, dont fait mention l'addition proposée par monsieur Costa, doit être sauvegardé; ce droit est indépendant des sommes qui ont été dépensées. Monsieur le ministre des finances a contemplé la somme de 23 mille francs, qui avait été dépensée lors de la restauration de cet établissement, et il est parti de cette dépense pour en faire dériver le droit de propriété des communes.

Ce droit de propriété est tout à fait indépendant des réparations qu'on a faites. On peut être propriétaire sans frais préalables. Il y a tant de gens qui ont des droits de propriété qui ne leur ont rien coûté; tels sont ceux qui héritent de leurs parents. De manière que ce droit de propriété est tout à fait indépendant des frais de réparation. Ainsi ce droit de propriété est inviolable comme toutes les autres propriétés. Quoique, pour mon compte, je pense qu'il est à peu près illusoire, parce que les communes n'en retireront à peu près aucun profit; je crois cependant qu'il convient de faire une réserve en sa faveur, par respect pour le droit de propriété. C'est ce que fait l'addition proposée.

Ainsi en vertu de ce motif, je demande le maintien de l'amendement additionnel de l'honorable monsieur Costa.

PRESIDENTE. Metto prima ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

Il deputato Costa di Beauregard propone la seguente aggiunta:

« Riservati però a tutti i comuni della Savoia i diritti che hanno acquistati sullo stabilimento primitivo in ragione e proporzione del concorso loro imposto nel 1776. »

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

« Art. 9. D'allora in poi le rendite dello stabilimento saranno impiegate per un terzo in miglioramenti dello stabilimento stesso, e per gli altri due terzi in soccorsi ad istituti od opere di beneficenza nella provincia di Savoia Propria ed in quelle del Genevese e del Fossigni in proporzione dell'effettivo concorso nella spesa, e segnatamente nell'ampliamento dell'ospedale d'Aix, nel quale saranno gratuitamente ammessi gli indigenti di tutto lo Stato, ed i militari forniti di certificati comprovanti che sono affetti da infermità contratte in servizio. »

MICHELETTI G. B. Io voterò contro questo articolo perchè mi sembra miglior consiglio lasciare ai poteri legislativi, che allora vi saranno, il determinare la destinazione della rendita eccedente.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. Mi scusi; se non s'impone quest'obbligo sarà necessario il concorso dei corpi morali; e se lo Stato non è d'accordo coi corpi morali, sarà necessario pensare ad un altro provvedimento: bisognerà imporre ai corpi morali della Savoia di non opporsi a ciò che, quanto è realmente disponibile, venga impiegato in opere di beneficenza.

MICHELETTI G. B. S'intende che, volendo libertà, per quanto riguarda il Governo, la vorrei anche per ciò che concerne i corpi morali.

COSTA DI BEAUREGARD. Je crois, messieurs, que, si l'on maintient la rédaction de l'article 9 telle qu'elle est formulée, les avantages que la loi voulait assurer aux provinces du Génois et du Faucigny seraient complètement illusoire. Ces provinces ont délibéré un concours effectif à l'association; mais le Conseil divisionnaire d'Annecy, ne s'étant pas trouvé en nombre lors de la convocation, il n'a pas pu ratifier les délibérations des deux provinces.

Ainsi, malgré leur bonne volonté et leur désir exprimé de s'unir à l'association, si le concours effectif est la seule base de participation aux avantages de la société, le Génois et le Faucigny ne pourraient y prétendre.

Or il est dans les intentions du Ministère, autant que dans les desir des promoteurs de l'association, de favoriser ces deux provinces, et de reconnaître le véritable empressement qu'elles ont mis à répondre à l'appel qui leur a été adressé dans des vues d'intérêt général.

Par conséquent je proposerais qu'au lieu des mots, « in proporzione dell'effettivo concorso, » on mit « in proporzione dell'effettivo e dell'offerta concorso. »

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 9 coll'aggiunta proposta dal deputato Costa di Beauregard, la quale consiste nell'aggiungere dopo le parole « in proporzione dell'effettivo » queste altre « e dell'offerta. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. L'alta sorveglianza degli interessi dell'associazione spetterà al Governo: l'intendente generale avrà la presidenza del Consiglio d'amministrazione, la sede del quale sarà in Ciambèri. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 11. La direzione e l'amministrazione dello stabilimento sarà affidata ad un commissario regio, il quale interverrà alle sedute del Consiglio amministrativo con voto consultivo.

« Lo stipendio del commissario sarà a carico della associazione. »

Lo pongo ai voti.

(È adottato.)

« Art. 12. Il Consiglio d'amministrazione sarà composto di due consiglieri provinciali di Chambéry e d'uno d'Anney eletti annualmente a questo ufficio dai rispettivi Consigli, del sindaco di Chambéry, del sindaco d'Aix e del direttore demaniale di Chambéry in qualità di rappresentante delle finanze. »

MICHELINI G. B. La dizione di questa legge è stata molto migliorata dalla Commissione, e ne deve tornar lode al relatore, di cui tutti conosciamo lo stile purgato. Così avremo una legge, che, se arrecherà qualche danno allo Stato, avrà almeno il pregio non comune di essere scritta in buon italiano. Se avranno a lagnarsene le finanze, saranno almeno lieta la grammatica. (*ilarità*)

Desiderando arrecare anche io il mio obolo alla dicitura, propongo la soppressione delle ultime parole « in qualità di rappresentante delle finanze, » le quali nè comandano nè vietano cosa alcuna, enunciano solamente un fatto, e sono perciò inutili. Parmi che l'onorevole relatore debba assentire.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. È giusto, va bene.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 12, tolte le parole « in qualità di rappresentante delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 13. Spetterà al Consiglio, così costituito, la disamina ed il sindacato della contabilità del direttore dello stabilimento, la disamina e l'approvazione del bilancio ordinario e delle spese straordinarie, ed il fare tutti i necessari regolamenti. »

MICHELINI G. B. Domando la parola.

Propongo la soppressione delle parole « così costituito. » (*Si ride*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo senza le parole « così costituito. »

(È approvato.)

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	114
Maggioranza	58
Voti favorevoli	83
Voti contrari	31

(La Camera adotta.)

(Il presidente Bon-Compagni cede il seggio della Presidenza al vice-presidente Cadorna Carlo.)

Presidenza del vice-presidente avvocato Carlo Cadorna.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1856; 2° FERROVIA DA ACQUI AD ALESSANDRIA; 3° FACOLTÀ ALLE PROVINCE DI ACQUI E DI ALESSANDRIA DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

MONTICELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per spese nuove e maggiori sul bilancio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1109.)

COLLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge relativo all'apertura di una strada ferrata da Acqui ad Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1155.)

SARACCO, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione per accordare alle provincie di Acqui e di Alessandria la facoltà di eccedere il limite delle imposte per l'anno 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1114.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE DEI RICORSI NELLA CORTE DI CASSAZIONE, PER L'AMMISSIONE DEGLI AVVOCATI AL PATROCINIO DAVANTI LA CORTE E ALTRI PROVVEDIMENTI RELATIVI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di legge relativo alla creazione d'una Commissione nella Corte di cassazione pel preventivo esame dei ricorsi ed altri provvedimenti riferentisi alla stessa Corte. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1010.)

È aperta la discussione generale.

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA ministro di grazia e giustizia. La Commissione ha diviso lo schema presentato dal Ministero in tre distinti progetti. Il primo di essi comprende i provvedimenti che il Ministero propone per spedire le cause che sono arretrate dinanzi alla Corte di cassazione, e per procurare che in seguito più non si verifichi un tale inconveniente. Nel secondo contiensì ciò che riflette l'ammissione degli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte. Il terzo finalmente riguarda la soluzione del dubbio sulla competenza della Corte nel giudicare in ordine alle azioni di nullità che possano tuttora esperirsi, in seguito a giudicati anteriori alla pubblicazione del nuovo Codice di civile procedura.

Quantunque, per trattarsi di disposizioni che si riferiscono tutte all'editto organico sulla Corte di cassazione ed al relativo regolamento potessero benissimo tutte riunirsi in un solo progetto, tuttavia io non ho nessuna difficoltà ad accettare la divisione proposta dalla Giunta; ed ecco quali sono i motivi che a ciò mi inducono.

Quanto al secondo progetto la Commissione è perfettamente d'accordo col Ministero, ed io credo che non sorgessero serie opposizioni in proposito; lo stesso pure, meno un'aggiunta che venne introdotta, deve dirsi intorno al terzo progetto; ed io penso che anche sul medesimo o non vi saranno discussioni o saranno brevissime.

Si l'uno poi che l'altro sono di una qualche urgenza. Ed invero, rispetto all'ammissione degli avvocati al patrocinio dinanzi alla Cassazione, vennero presentate diverse domande al Ministero, il quale deve in qualche modo provvedervi; e, qualora il Parlamento non stimasse di accettare la proposta che ebbi l'onore di sottoporgli, il Governo sarebbe costretto a cercare qualche mezzo per far ragione alle domande che gli furono al riguardo inoltrate. Così pure avvi urgenza pel terzo progetto, giacchè sonovi attualmente gravi cause e vuolsi assolutamente fare in modo che vi sia un giudice il quale sia competente a deciderle.

Quanto a ciò che costituisce la materia del primo progetto,

la Giunta non ha accettati i provvedimenti proposti dal Ministero, e questo, dal suo canto, dichiara fin d'ora che non è disposto ad acconsentire al sistema della Commissione; le discussioni perciò che farannosi a questo riguardo, siccome saranno gravi e lunghe, temo che possano occupare la Camera per diverse sedute, ed in ogni caso poi sarebbe impossibile che la proposta, votata in un modo o nell'altro in questo recinto, potesse nell'attuale Sessione, e nei pochi giorni che essa durerà ancora, venire esaminata negli uffici, e quindi pubblicamente discussa nell'altra parte del Parlamento.

Perciò mi pare che si potrebbe rimandare alla Sessione ventura ciò che costituisce l'oggetto della prima proposta della Commissione e contenevasi nei primi articoli dello schema da me presentatovi. E frattanto si potrebbe procedere alla discussione del secondo e del terzo progetto della Commissione, in cui vennero trasfusi gli altri articoli della proposta ministeriale. Se a ciò quindi consente la Camera, potrebbero cominciare a discutere il secondo progetto della Giunta relativo alla ammissione degli avvocati a patrocinare dinanzi la suprema Corte.

SINEO, relatore. La Commissione crede che i tre progetti che essa vi presenta, abbiano tutti un carattere d'urgenza; crede che il primo fra essi sia urgentissimo, crede cioè la Commissione che si debba provvedere il più presto possibile acciocchè non ci sieno arretrati nei lavori della Corte di cassazione.

Quanto al discutere preliminarmente piuttosto un progetto che l'altro, la Commissione non ha nessun motivo di opporsi al desiderio che manifesta il signor ministro.

PRESIDENTE. La Commissione avendo diviso il progetto del Ministero in tre progetti, ed il Ministero avendo fatto istanza perchè la discussione si limitasse per ora sul secondo e terzo progetto della Commissione, e quest'ultima avendo dichiarato che non dissente di accettare la proposta del signor ministro, se non vi saranno opposizioni in proposito, la discussione sarà limitata al 2° e 3° progetto.

Aprirò quindi la discussione sul secondo progetto.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli avvocati presso la Corte di cassazione saranno ammessi d'ora innanzi con declaratoria della medesima Corte.

« Potranno chiedere la loro ammissione tutti quelli che all'epoca della loro domanda eserciteranno il patrocinio dinanzi le Corti d'appello dappoi il termine di dieci anni, o che avranno, durante lo stesso termine, esercitate funzioni di magistratura, purchè gli uni e gli altri dimorino in Torino. »

(È approvato.)

« Art. 2. Anche gli avvocati e funzionari suddetti che dimorano nelle provincie potranno richiedere la loro ammissione al patrocinio davanti la Corte di cassazione, quando abbiano i requisiti richiesti dall'articolo precedente; ma i ricorsi e controricorsi da essi firmati non saranno ricevuti, se nei medesimi non sarà eletto eziandio un avvocato dimorante in Torino, al quale basterà che sieno fatte le notificazioni che debbonsi, a termine di legge, fare al difensore. »

CHEVAL. Je demanderais à la Commission si l'exercice d'avocat devant les Cours d'appel doit avoir lieu d'une manière continue pendant 10 ans, si une interruption quelconque, par le passé, serait un obstacle à ce qu'on ne puisse être admis à patrociner devant la Cour de cassation.

Un individu, par exemple, qui aurait été malade ou absent, retenu dans ses foyers pour affaires de famille ou pour toute autre cas similaire, sera-t-il écarté pour n'avoir pas patrociné consécutivement pendant les dix ans exigés?

L'affirmative nous soustrairait à tout arbitraire, rendrait la question plus simple, à l'abri de toute partialité, de toute enquête.

SINEO, relatore. Secondo la pratica della Corte di cassazione interpretativa della legge che attualmente è in vigore, credo di poter affermare che si sono ammessi senza difficoltà gli avvocati il cui esercizio risaliva ad una data anteriore di dieci anni, quantunque non facessero constare della continuità di quest'esercizio. Non veggio in vero che in nessuna parte della legge ora in vigore si prescriva la continuità dell'esercizio.

Io credo adunque che, non essendovi motivo per supporre che la legge attualmente proposta venga interpretata in modo più ristrettivo della legge antica, non sia nemmeno il caso di introdurre perciò alcuna mutazione al progetto che ora si discute.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'articolo stesso proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione risolve il dubbio eccitato dall'onorevole preopinante. In esso infatti è detto: « Quelli che all'epoca della loro domanda eserciteranno il patrocinio dinanzi le Corti d'appello dappoi il termine di dieci anni... » Ora, se un avvocato che fu ammesso a patrocinare davanti ad una Corte d'appello abbandona l'esercizio della sua arte prima che siansi compiuti i dieci anni, non avrà le condizioni richieste dalla presente legge; ma se invece, per motivi di salute o d'interesse o, dicasi pure, per mancanza di clienti, abbia per qualche tempo intralasciato effettivamente di attendere alla sua professione, non perciò cesserebbe di poter essere ammesso ad avvocare dinanzi alla Corte di cassazione dopo il termine predetto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. L'observation faite par l'honorable député Chenal m'oblige d'adresser à mon tour une demande à M. le ministre. Je ne crois pas que dans le fond il y ait difficulté relativement au cas proposé par l'honorable Chenal; je pense qu'un avocat, du moment qu'il a été inscrit au tableau de la Cour d'appel, qu'il patrocine ou non devant cette Cour, a le droit de patrociner devant la Cour de cassation, lorsqu'il aura le nombre d'années prescrit d'exercice.

Si les clients ont confiance en lui, il est hors de doute qu'il pourra soutenir leurs droits devant la Cour de cassation. Mais je crois qu'il y a une difficulté sur laquelle j'appellerai l'attention de monsieur le ministre, et à laquelle il est important de répondre.

Autrefois les avocats de province venaient, à l'ouverture de l'année judiciaire, prêter le serment devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle ils plaidaient.

Depuis quelques années cette formalité a été abolie; on ne prête plus serment, et beaucoup d'avocats de province, qui venaient prêter serment et se faire inscrire au commencement de l'année sur le tableau des avocats plaçant devant la Cour, ne le font plus, parce qu'ils ne paraissent presque jamais devant la Cour d'appel et qu'ils ne se soucient pas de faire le voyage jusqu'au chef-lieu où siège la Cour, simplement dans le but de se faire inscrire.

Quant à moi, je crois que tout avocat de province, du moment qu'il a le nombre d'années voulu d'exercice, a le droit de patrociner devant la Cour de cassation, tout aussi bien que celui qui a continué pendant ce temps à se faire inscrire annuellement sur le tableau des avocats patrocinant devant les Cours d'appel; je crois qu'il n'y a et ne doit y avoir aucune différence à cet égard.

Que l'avocat ait pendant dix ans patrociné ou non, c'est là une question qui le concerne en ce qui touche le plus ou le moins de gain qu'il fait; mais rien ne lui ôte des droits ac-

quis pour pouvoir, après dix ans d'exercice, plaider devant la Cour de cassation. Ici je crois qu'une réponse, qu'un seul mot de monsieur le ministre suffirait pour tranquilliser beaucoup d'avocats, incertains sur leur position future.

Il est bon que tout le monde sache qu'une fois que dix ans sont révolus et qu'on a été une fois inscrit devant la Cour d'appel, on peut patrociner devant la Cour de cassation; puisqu'il est évident que tout avocat qui, pendant ce temps, aura plaidé devant les tribunaux de province, aura été jugé capable de plaider devant la Cour d'appel, et il aura assez d'expérience pour venir plaider devant la Cour de cassation.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ricorderò all'onorevole preopinante essere bensì vero che attualmente gli avvocati patrocinanti più non prestano il giuramento annuale, ma avvi a loro riguardo un'altra prova se non maggiore, almeno più positiva e sensibile, e questa fondasi sul pagamento della tassa.

Gli avvocati che per dieci anni avranno continuato a soddisfare in qualità di patrocinanti potranno incontestabilmente invocare il disposto di quest'articolo. Se per avventura dopo essere stati ammessi ad avvocare e dopo aver pagato per un anno, per due, per tre, dichiarassero che essi cessano di volere esercitare la loro professione e si esimersero da ulteriore pagamento, credo che in questo caso, a meno che avessero già più di dieci anni di esercizio nella loro professione, non sarebbero in diritto di invocare le disposizioni di questo articolo.

TOLA PASQUALE. Io avrei da fare due osservazioni a questo secondo articolo. La prima riguarda la redazione ed avrebbe per iscopo di togliere un equivoco che può riuscire assai grave. La seconda riguarda la sostanza.

Nel secondo articolo si dice: *anche gli avvocati e funzionari suddetti*; ora questa parola *funzionari* si riferisce senza dubbio a coloro che per dieci anni avessero esercitato funzioni nella magistratura; ma nel primo articolo, laddove si parla di coloro che abbiano esercitato funzioni nella magistratura, per dieci anni non si dice apertamente e chiaramente che siano funzionari emeriti dell'ordine della magistratura medesima.

In tal modo concepito l'articolo, pare che possa riferirsi eziandio ai funzionari della magistratura in attuale servizio. E siccome costoro non possono essere ammessi a patrocinare davanti alla Cassazione, sarebbe necessaria una variazione nella redazione così del secondo come del primo articolo. Credo quindi che si dovrebbe adottare questa redazione:

« Quelli che avessero per lo innanzi, durante lo stesso termine, esercitato funzioni di magistratura, della quale attualmente fossero emeriti; » onde spiegare che sono funzionari, i quali una volta appartenevano alla magistratura, ma che ora non esercitano queste funzioni. Venendo poi all'articolo secondo, si direbbe: *Anche gli avvocati e funzionari emeriti suddetti*. Faccio quest'osservazione per la redazione, affinché non ci sia equivoco.

La seconda osservazione poi riguarda la sostanza. Si dice nel secondo articolo che gli avvocati i quali dimorano nelle provincie, e che saranno ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione, potranno firmare i ricorsi, ma che questi non saranno ammessi, se nei medesimi non sarà eziandio eletto un avvocato dimorante in Torino, al quale saranno fatte le notificazioni. Questa parola *dimorante* non mi pare sufficiente.

Noi abbiamo nel nostro Codice di procedura civile tante comminazioni di nullità sopra nullità per le notificazioni, laddove non si facciano al domicilio legale, che temerei assai della validità delle notificazioni, di cui parla l'articolo, se si

facessero nel luogo di dimora dell'avvocato eletto. Quindi, invece di *dimorante*, io direi *domiciliato* in Torino. Così si metterebbe una salvaguardia per la legalità delle stesse notificazioni. Queste sono le osservazioni che io intendeva fare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. Je répondrai quelques mots à ce que vient de dire monsieur le ministre de la justice. Il est vrai qu'à présent, et depuis que nous avons une loi sur les patentes, ceux qui sont inscrits au tableau des avocats patrocinant devant les Cours d'appel, doivent payer un droit; mais avant il n'y avait aucun droit, et par conséquent nulle différence. Or, tous les avocats qui avant l'époque de la loi des patentes comptaient 10 ans d'exercice, auraient eu droit sans doute à être admis devant la Cour de cassation, s'il n'y avait pas eu une loi particulière qui les a exclus de la jouissance de ce droit.

Eh bien: c'est précisément sur ceux là que j'ai porté la question, parce qu'il est beaucoup de ces avocats qui depuis trois ans (et c'est précisément l'époque à laquelle on a supprimé le serment qu'on prêtait annuellement devant la Cour d'appel) ne se sont plus fait inscrire, et même ne se sont plus présentés devant la Cour, et ils avaient cependant déjà 10 ans d'exercice, avant la mise en vigueur de la loi des patentes qui a été promulguée presque à la même époque.

Il est donc hors de doute qu'à leur égard, la loi actuelle ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire, qu'elle ne pourra venir détruire les droits acquis légitimement par les avocats qui avaient 10 ans d'exercice, parce qu'à cette époque il n'y avait aucune distinction qui déterminât la position de l'avocat patrocinant devant les Cours d'appel.

Ainsi je limite ma proposition en ce sens: je n'entends pas aller au delà. Monsieur le ministre de la justice me donnera, j'espère, l'assurance que ce ne sera que depuis la mise en vigueur de la loi sur les patentes qu'on comptera les droits de l'avocat pour savoir s'il doit être regardé comme plaidant devant la Cour d'appel.

Les avocats qui ne se seraient pas fait inscrire, ou qui ne payent pas les droits de patente comme avocats patrocinants devant les Cours d'appel, pourront être exclus du droit de patrociner devant la Cour de cassation; mais non pas dans le cas que les 10 ans fussent révolus avant cette date.

Quoique ce soit là une espèce de privilège que l'on veut faire aux avocats patrocinants devant les Cours d'appel, je ne vois pas pourquoi les avocats qui plaident devant les tribunaux de province, qui, s'ils ne payent pas des droits de patente aussi fort, gagnent aussi beaucoup moins, seraient complètement exclus du droit de patrociner devant la Cour de cassation lorsqu'ils ont 10 ans d'exercice révolus, qu'ils ont la confiance de leurs clients, et toute la capacité que l'on peut exiger d'eux.

Quant à moi, j'admettrais tous les avocats, ceux-mêmes patrocinant devant les tribunaux provinciaux, qui ont dix ans d'exercice révolus; je les admettrais, dis-je, à venir patrociner devant la Cour de cassation, du moment que les clients auraient assez de confiance en eux pour les charger de soutenir leurs droits, et je ne voudrais pas qu'on fit un vrai privilège uniquement en faveur des avocats patrocinants devant les Cours d'appel, comme je le disais tout à l'heure. Il en est beaucoup parmi eux qui ne peuvent pas payer des droits aussi élevés que ceux que l'on a fixés dans la dernière loi et qui se trouvent ainsi dans l'impossibilité de se faire inscrire au tableau, mais qui réunissent cependant toutes les conditions de capacité, talent et études requises pour les avocats admis à plaider devant la Cour de cassation. Je désire donc qu'on explique que les avocats qui ont dix ans d'exercice avant la

misé en vigueur de la loi des patentes ont le droit d'être admis à patrociner devant la Cour de cassation.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Tola è pregato di formulare gli emendamenti che intende proporre.

TOLA P. Le variazioni da me proposte sono due: la prima consiste nel dire *domiciliato in Torino*, invece di *dimorante in Torino*; e questa pare che la Commissione l'accetti. L'altra osservazione cadeva sulla qualità dei funzionari ammessi a patrocinare.

Secondo quest'articolo, non sono esclusi dal patrocinare anche i funzionari addetti alla magistratura che si trovassero in attività di servizio. Le parole: « o che avranno, durante lo stesso termine esercitate funzioni di magistratura, » non escludono quelli in servizio attuale.

Io voleva che si spiegasse più chiaramente il concetto, e si dicesse: « e che avessero per lo innanzi, per lo stesso termine, esercitate funzioni di magistratura, della quale fossero attualmente emeriti. »

Mi si fa intendere che non si vuol pregiudicare la quistione per molti funzionari dell'ordine giudicante, i quali potrebbero essere ammessi a patrocinare avanti alla Cassazione.

Ma io alla mia volta farò un'osservazione. Questo dubbio non potrebbe cadere fuorchè sui giudici di mandamento, perchè sarebbe certamente assurdo ammettere a patrocinare avanti alla Cassazione giudici che attualmente giudicano e sono in esercizio delle loro funzioni nei tribunali provinciali, o consiglieri in effettività di carica nelle Corti d'appello.

Il dubbio quindi riguarderebbe i soli giudici mandamentali. Ma i giudici mandamentali non appartengono propriamente all'ordine della magistratura, nel senso almeno che si attribuisce designativamente a questa parola, bensì all'ordine giudicante in genere, giacchè la magistratura si compone veramente e consta di soli corpi collegiali giudicanti.

Laonde, per semplificare la dizione, è necessario che si dica: « Saranno ammessi quei funzionari della magistratura che per lo innanzi avessero esercitato per 10 anni le loro funzioni, ma che attualmente siano emeriti. »

PRESIDENTE. Lo prega di scrivere il suo emendamento.

SINEO, relatore. L'onorevole De Viry ha eccitata una quistione la quale non è stata esaminata nel seno della Commissione, e quindi non posso ora presentare una soluzione a nome della medesima.

Noi abbiamo esaminato il progetto che ci veniva proposto in confronto colla legge attuale; abbiamo trovato un progresso e l'abbiamo accettato.

Ma l'onorevole De Viry vorrebbe andare più innanzi. Egli dice: perchè volete ammettere al patrocinio davanti alla Cassazione quegli avvocati soltanto che hanno patrocinato avanti le Corti d'appello? Ci sono avvocati egualmente sperimentati e doti che presentano le stesse guarentigie, e che non si sono mai mossi dalla sede del tribunale provinciale, davanti al quale hanno col patrocinio grandemente giovato ai loro concittadini.

Se questi vogliono venire alla Cassazione, quale motivo ci è per escluderli?

L'obbiezione è grave, ed io sono rincrescevole di non essere autorizzato a dare un parere a nome della Commissione. Se la Camera lo credesse, essa potrebbe fare su questo argomento ciò che ha fatto la Commissione, la quale credette di dover accettare quel meglio che fu proposto dal signor ministro senza costringerlo per ora a fare qualche cosa di più.

In quanto alla mia opinione, dichiaro che concorro volentieri coll'onorevole De Viry; ma essendovi dissenso nel seno stesso della Commissione, il che forse ci porterebbe ad una

lunga discussione, tanto più se il signor ministro non aderisce, così si potrebbe per ora prescindere da questa difficoltà. (*L'onorevole De Viry fa segni di assentimento*)

Son lieto di scorgere che l'onorevole De Viry accetta anche egli questo sistema. Ciò mi dispensa da ulteriori osservazioni su questo proposito.

Rispondo ora all'onorevole Tola.

Verrò subito alla questione più semplice, all'emendamento da lui proposto all'articolo 2.

Pare all'onorevole Tola che nel caso in cui il ricorso in Cassazione sia disteso da un avvocato che dimori fuori di Torino, non basti l'obbligo al ricorrente di eleggere eziandio un avvocato dimorante in Torino.

Egli osserva che il nome di *dimora* è troppo vago, lascia luogo ad una qualche incertezza, la quale si debbe accuratamente evitare quando si tratta delle forme giudiziarie, nelle quali ci vuole una grande precisione. Preferirebbe che si adottasse la voce *domiciliato*.

Ma qui si incontra un'altra difficoltà. Possono venire a Torino ed anche dimorarvi alcuni avvocati che non vogliono rinunziare ai vantaggi che il domicilio loro presenta nella propria località. L'emendamento del deputato Tola li escluderebbe senza sufficiente ragione. L'intento della Commissione si è d'evitare per quanto si può i motivi di esclusione.

Per queste considerazioni la Commissione inclinerebbe a ritenere l'articolo 2 nei termini proposti dal Ministero.

Tornando all'articolo 1, l'onorevole Tola domanda: quali sono questi ufficiali di magistratura che possono essere ammessi al patrocinio davanti alla Cassazione? Sono essi ufficiali in attività di servizio, esercenti, oppure soltanto emeriti? E fra questi ufficiali si debbono annoverare soltanto i membri dei corpi collegiali di magistratura, od anche quelli che hanno cariche individuali, come sono i giudici di mandamento?

In quanto a questo secondo punto, giusta l'uso comune introdotto nel nostro paese dalla lingua francese, sotto il nome di magistrato si vuole intendere qualunque membro dell'ordine giudiziario. Credo che questo sia il senso in cui il ministro formolò la sua legge; e questo è il senso in cui fu intesa dalla Commissione. Non potremmo ammettere la distinzione che si vorrebbe fare tra i membri dei corpi collegiali e gli altri membri dell'ordine giudiziario. L'importanza intrinseca ai nostri occhi è la stessa per tutti. Crediamo che tutti egualmente amministrano la giustizia.

Avendo la stessa importanza ai nostri occhi, domandandosi la stessa dottrina per l'esercizio di queste delicatissime funzioni, acquistandosi la stessa esperienza, non troveremmo motivo per escludere da questa specie di favore quelli che hanno servito il paese esercitando le gravi funzioni di giudice di mandamento.

La questione che concerne il cumulo dell'esercizio di alcune funzioni giudiziarie con la facoltà del patrocinio, sembrerebbe intempestivamente eccitarsi in questo momento.

La Camera ha affidato ad un'altra Commissione lo studio del riordinamento generale della magistratura. In questo studio sarà da esaminarsi se con certi uffizi si possa accumulare il patrocinio.

Nel nostro paese abbiamo per lungo tempo ammessa la facoltà del cumulo. Non è che per effetto di un ordine ministeriale che i giudici di mandamento sono in ora proibiti di assumere il patrocinio delle cause dei privati che litigano in altre giurisdizioni.

Avevamo egualmente un cumulo che era riconosciuto dalla legge; quello degli assessori aggiunti dei tribunali. Da princi-

pio essi erano quasi tutti patrocinanti, ai quali fu lasciata la facoltà di patrocinare.

Essendovi luogo a discutere questa questione quando la Commissione incaricata del progetto di legge del definitivo ordinamento la porterà davanti alla Camera, mi sembra che l'onorevole Tola potrebbe contentarsi per ora de' termini proposti dal Ministero, che ammettono qualunque ipotesi.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Camera che l'articolo primo è già stato approvato.

Vi sono due proposte di emendamenti fatti dall'onorevole deputato Tola; la prima si riferisce all'articolo 1 che è stato votato.

Questa proposta non essendo aggiuntiva, ma conducendo ad una vera variazione all'articolo già approvato, non potrei metterla ai voti.

Dopo le parole: « e che avessero durante lo stesso termine esercitate le funzioni di magistratura » si vorrebbe che fossero inserite queste: « di cui fossero attualmente emeriti, ecc. »

Questa essendo una surrogazione a quanto fu già votato, non è più questione di porla ai voti.

La seconda proposta, riguardante l'articolo 2, la quale è la sola che possa ora venire in discussione, sarebbe così concepita:

« Anche gli avvocati e funzionari emeriti suddetti. » Con questo emendamento, come vede la Camera, si suppone che sia stato adottato l'altro all'articolo 1, il quale, come ho detto, non può più essere posto in discussione.

Poi dice: « che dimorano nelle provincie, potranno richiedere, ecc. » sino al fine; dove è scritto: « se nei medesimi non sarà eletto eziandio un avvocato dimorante » (dice il progetto) a cui il deputato Tola propone di surrogare la parola *domiciliato*.

Qui mi limiterò di nuovo a fare osservare che nell'articolo 1 è già stata adottata la parola *dimorare*.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Agnès.

AGNÈS. Credo che sarebbe opportuno di rimandare il progetto alla Commissione, acciò essa si faccia carico delle osservazioni già fatte, e di quelle altre che sto per farle. Io credo che è cosa importantissima il determinare, se l'ammissione degli avvocati al patrocinio avanti la Corte di cassazione debba essere determinata dall'ammissione primitiva innanzi alla Corte d'appello, oppure dall'esercizio effettivo. Se si vuole che basti la semplice ammissione al patrocinio innanzi alla Corte d'appello, allora cessa la questione della continuità dell'esercizio. Se poi si richiede l'esercizio effettivo del patrocinio innanzi alla detta Corte d'appello, in tal caso bisogna vedere quali altre condizioni debbano stabilirsi per l'ammissione di questi avvocati.

Per me penso che la sola ammissione primitiva dinanzi alla Corte d'appello di Torino non debba bastare. Percorrendo il *Palmaverte* si vede che vi sono 350 circa avvocati patrocinanti oltre a tanti altri che non vi sono nemmeno iscritti, e che noi non possiamo conoscere, non essendovi più obbligo del giuramento annuale.

È poi noto che molti avvocati una volta ammessi cessano dal patrocinare. Ora vorremo noi ammettere al patrocinio davanti alla Corte di cassazione avvocati che mai non esercitano? Eppure in quel sistema sarebbero ammessi; e calcolando anche un solo ricorso presentato per caduno di essi, avremmo una mole di ricorsi tale, che una sola classe civile sarebbe di gran lunga insufficiente per darvi passo.

Inoltre molti non saranno pratici in questa materia e faranno ricorsi sterminati. Io potrei citare ricorsi contenenti

più di 80 mezzi di Cassazione con citazioni di 500 e più leggi.

Sembra dunque che per evitare questi inconvenienti l'ammissione dei nuovi avvocati richieda qualche garanzia.

Osservo inoltre che nell'articolo 2 si dà agli avvocati dimoranti fuori di Torino la facoltà di presentare ricorsi colla condizione che in essi sia eletto un avvocato dimorante in Torino.

Io domando: trattandosi di sviluppare il ricorso nante la classe civile, chi verrà a sostenerlo? Quello che ha firmato il ricorso, o l'avvocato eletto? Forse questi ultimi vorranno ridursi all'ufficio di porta-carte? Io non credo che un avvocato che si rispetti possa accettare un tale ufficio.

Tutte queste osservazioni mi pare abbiano qualche peso, almeno sufficiente per convincere la Camera della opportunità di rimandare il progetto alla Commissione, affinché esamini se non possa redigersi in modo da togliere ogni dubbio. Io non nascondere alla Camera che, a mio avviso, il numero di questi avvocati, invece di aumentarsi a dismisura, vorrebbe tener ristretto, e si dovrebbero pre scegliere quelli i quali essendo pratici nella materia sono d'aiuto alla magistratura e non d'intoppo; ma in ciò non insisto, mantengo soltanto la mia opinione individuale che sarebbe il caso di limitare questo numero anziché aumentarlo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non risponderò alle osservazioni che venne facendo l'onorevole deputato De Viry, poichè mi pare che dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore, egli abbia dichiarato di non insistere d'avvantaggio; debbo solo dichiarare essere opinione del Ministero che quelli i quali anche prima della pubblicazione della legge sulle patenti contavano dieci anni di esercizio, sono pienamente in diritto di essere ammessi ad avvocare davanti alla Corte di cassazione. Non risponderò nemmeno alle obiezioni mosse dall'onorevole deputato Tola, perchè penso che in seguito all'avvertenza dell'onorevole presidente che l'articolo è già votato, egli più non insista; ciò nullameno, per togliere definitivamente anche l'ombra di dubbio, che da quelle osservazioni possa esser nata nell'animo di qualche deputato, debbo all'onorevole preopinante osservare, che l'articolo 1 nei termini nei quali è stato proposto dal Ministero, e accettato dalla Giunta, non può sollevare le difficoltà da lui temute; imperocchè se si parla di quelli che hanno esercitato per dieci anni funzioni giudicarie, evidentemente è intendimento della legge di accennare a quelli che hanno cessato dalla carica che essi occupavano; ed è appunto in questo senso che dal Ministero venne intesa la legge.

Quanto al cambiare la espressione di dimora in quella di domicilio, non potrei aderire ad un tale temperamento ancorchè non si fosse ancor votato l'articolo primo; perchè il Ministero adottò di preferenza la parola *dimora*, precisamente per evitar le questioni che potrebbero insorgere. Ed infatti potrebbe avvenire che vi fosse un avvocato dimorante in provincia, il quale eleggesse il suo domicilio in Torino: in allora pretenderebbero bastare quest'elezione di domicilio perchè potesse il ricorso essere ricevuto, quantunque firmato da chi dimora realmente altrove. Ora, siccome le notificazioni debbono farsi secondo il pensiero del Governo, e secondo la legge tale e quale è proposta ad un avvocato che risieda effettivamente in Torino, potranno le stesse farsi al suo ufficio, e se l'avvocato non vi si trovi, in quel luogo dove egli dimori; e così potrà senza difficoltà raggiungersi lo scopo voluto dal legislatore.

Quanto poi alle osservazioni fatte dal deputato Agnès, debbo dichiarare che mi sorprese il sentire che l'onorevole preopinante creda possa esservi dubbio se la legge accenni soltanto

a quelli che hanno ottenuto la laurea e l'ammissione al patrocinio senza aver mai atteso alla loro professione, ovvero a quelli che effettivamente la esercitano. La legge dice espressamente che quelli soli potranno ammettersi dinanzi la Corte di cassazione i quali non già abbiano la semplice qualità di avvocato da dieci anni, ma che da tal tempo patrocinano dinanzi ad una Corte di appello. E non saprei in verità comprendere come, a fronte di espressioni così chiare, possa altrimenti questo articolo di legge venire inteso.

L'onorevole deputato Agnès desiderava che si restringesse piuttosto il numero anzi che si ampliasse; io non sono di un tale avviso. Io credo che debbansi richiedere condizioni di abilità e di moralità; ma sono di parere che non abbiasi a limitare il numero, nè credo che da tal limitazione se ne potrebbero ricavare i frutti che ne spera l'onorevole preopinante.

Egli dice che per compilare i ricorsi è necessaria una certa perizia, ed io non penso diversamente; ma appunto perchè è indispensabile questa perizia, la legge esige un esercizio di 10 anni, pendente i quali penso che essa si possa assolutamente acquistare.

Del resto, purchè i ricorsi siano conformi al prescritto della legge io confido poi nello zelo, nella capacità e nella dottrina dei consiglieri di Cassazione, nè dubito che, anche in un ricorso meno esplicito e chiaro, essi possano rintracciare le ragioni per decidere le cause con quella illuminatazza che è propria di questo eminente corpo giudiziario.

Io spero pertanto che la Camera, senza arrestarsi a questa difficoltà, accetterà il progetto del Ministero e della Giunta.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha facoltà di parlare.

DELLA MOTTA. Io credo che sarebbe molto bene, che nel fare una legge sull'ammissione degli avvocati dinanzi la Corte di cassazione, si potessero definire le condizioni in modo che non vi sia alcun dubbio, se un avvocato abbia le condizioni richieste per patrocinare dinanzi la Corte medesima; mentre da quanto ho inteso dalla discussione, e più particolarmente da quanto venne espresso dall'onorevole deputato Agnès, sembra veramente che vi possano nascere delle difficoltà.

L'oggetto però per cui ho chiesta la parola si è per avere qualche spiegazione su quanto è detto nella seconda parte di questo articolo, in cui stabilisce:

«... che questi ricorsi e controricorsi da essi firmati non saranno ricevuti se nei medesimi non sarà eletto eziandio un avvocato dimorante a Torino, al quale basterà che siano fatte le notificazioni che debbonsi, a termine di legge, fare al difensore.»

Si richiede adunque che la parte che vuol servirsi di un avvocato di provincia, si provveda di due avvocati, dei quali, quello dimorante a Torino non avrebbe, secondo lo spirito di questo articolo, altro a fare che la parte puramente materiale; non sarebbe, per così esprimermi, che un *bureau d'adresse*.

Questa disposizione equivarrebbe, mi pare, all'annullazione dell'articolo, perchè la parte che sarebbe costretta a prendere due avvocati, per evitare una maggiore spesa, ne sceglierebbe addirittura uno dimorante a Torino.

Mi pare che per provvedere alla notificazione degli atti si possa trovare altro mezzo, dando maggior libertà alla parte di eleggersi un domicilio, a cui si possano fare queste notificazioni, onde abbiano effetto legale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Per sciogliere la difficoltà che fa l'onorevole Della Motta, basta ritenere che il progetto del Ministero non tende a cambiare il

regolamento di procedura davanti alla Corte di cassazione. L'unico scopo del medesimo si è di fare facoltà alla Corte di ammettere essa stessa al patrocinio coloro nei quali concorrono le qualità volute dalla legge; mentre in oggi tali ammissioni dovrebbero farsi o con decreto speciale, o con un decreto generale, quale fu quello del 31 dicembre 1850.

Nel medesimo tempo il Ministero crede di colmare una lacuna, e far cosa grata e al Parlamento, ed alla magistratura, dichiarando ammissibili ad orare nanti la Corte suprema quelli che, invece di avere atteso al patrocinio dinanzi alla Corte di appello, avranno per uguale spazio di tempo esercitate funzioni di magistratura. Parve al Ministero che sarebbe incongruo che un consigliere di Cassazione, dopo essere stato membro della Corte per 10 o 15 anni, e che cessa dal suo ufficio, non potesse nemmeno ammettersi al patrocinio dinanzi alla Corte stessa.

Ecco quale fu lo scopo propostosi dal Governo, e non gli venne neppure in pensiero di cambiare il regolamento di procedura. Ora, a termini di questo che, come sa l'onorevole Della Motta, è del 3 ottobre 1847, dinanzi alla Corte di cassazione ammettonsi soltanto gli avvocati, epperò ad essi direttamente debbonsi fare le modificazioni che nella procedura ordinaria si facevano ai procuratori; è per questo motivo che rendesi indispensabile sia scelto un avvocato in Torino, perchè in difetto non vi sarebbe nè avvocato nè procuratore, epperò non potrebbe eseguirsi il regolamento nella parte in cui è richiesta la notificazione di alcuni atti al difensore.

Io credo che, dietro queste spiegazioni, l'onorevole preopinante riconoscerà egli stesso che non basterebbe la elezione di domicilio nella casa di qualche particolare o della parte interessata, perchè vi vorrebbe sempre un difensore a cui fossero fatte le modificazioni, affinchè andasse alla segreteria a prendere visione delle carte per gli atti prescritti dal regolamento. E credo che bastino queste poche parole a persuadere l'onorevole preopinante dei motivi che indussero il Ministero a fare la proposta nei termini in cui essa venne alla approvazione della Camera assoggettata.

SINEO, relatore. Rispondendo all'onorevole Agnès, la cui esperienza nelle cose di magistratura, e specialmente nel magistrato di Cassazione doveva naturalmente fargli vedere le difficoltà là dove sono maggiori, prescindere dal ripetere ciò che ho scritto nella relazione circa l'opposizione vivissima che incontrò nell'opinione pubblica del nostro paese la distinzione creata dalla legge organica tra avvocati ammessi alla Cassazione e gli altri avvocati che, in ben maggior numero, ne restavano esclusi.

Assecondavasi in questo punto la pubblica opinione sin dagli esordi della nostra vita parlamentare, con la proposta di una legge colla quale si tendeva ad introdurre precisamente il sistema opposto; ad introdurre il sistema il più largo nell'ammissione al patrocinio davanti alla Cassazione.

Questa legge ebbe un esito infelice nella votazione. Bisognava dunque far qualche cosa. Il guardasigilli d'allora usò in un modo forse un po' al di là dei confini e dello spirito della legge, della facoltà che il Governo aveva di nominare gli individui che dovevano essere ammessi alla Cassazione. Il guardasigilli pensò di sottoporre alla firma del Re un decreto che ammetteva tutti quelli che si potevano ammettere. Questo decreto ebbe effetto per quelli che allora si trovavano nella condizione di poter essere ammessi alla Corte di cassazione. Dopo i guardasigilli che succedettero al personaggio che occupava allora quella carica, non credettero di riprodurre periodicamente una simile generale disposizione: quindi ecco

di nuovo al Ministero l'arbitrio illimitato nella scelta dei soggetti ammessi al patrocinio davanti alla Cassazione.

Noi non abbiamo potuto che lodare il disinteresse dell'attuale guardasigilli, il quale viene ad abdicare questa facoltà, che a noi sembrava veramente viziosa. Egli vi propone di regolarizzare questa condizione di cose togliendo di mezzo qualunque arbitrio, salvo quello che può rimanere alla Corte, di escludere coloro contro i quali vi fossero speciali motivi di esclusione, giacchè là proposta del Ministero tende a dare non l'obbligo alla Corte di cassazione, ma la facoltà di ammettere quelli che hanno le condizioni volute dalla legge.

Le condizioni che si richiedono in coloro che domandano di essere ammessi, sono sempre le stesse prescritte dalla legge organica, la quale richiede che chi aspira a queste funzioni abbia per dieci anni esercitata la professione di avvocato.

Ma che cosa vuol dire esercitare la professione di avvocato? Tutti sanno che questa professione non si esercita con segni continui, apparenti. Non si ha una insegna alla porta; non si veste di continuo la toga, ne verun altro abito speciale che indichi quale sia la professione della persona. Questa professione si esercita (così almeno fu intesa la legge dalla Commissione) quando uno ha la qualità voluta dalla legge per essere ammesso all'esercizio, ed ha dichiarato di volerlo assumere; sintantochè non vi è una dichiarazione contraria, si presume che l'esercizio continua. Quindi dal giorno in cui uno è stato ammesso a giurare davanti alla Corte di appello per assumere quest'esercizio, noi intendiamo che sia nell'esercizio di questa professione.

La Commissione non crede che si debba qui esaminare la questione finanziaria, se taluno paghi o non paghi il diritto di patente.

Questo spetta all'esattore delle pubbliche contribuzioni. Neppure ci risulta che mai davanti a corpi giudiziari, si sia fatta questa questione.

Non si è mai domandato a nessun avvocato che si presentasse ad un magistrato, se egli pagasse il diritto di patente. Noi intendiamo e crediamo che la Corte di cassazione continuerà ad intendere in questo senso la legge, come ha dimostrato di averla intesa per l'addietro, che, dal giorno in cui un avvocato fu ammesso a patrocinare davanti una Corte di appello, cominciano a decorrere i dieci anni, i quali compiti, lo rendono abile ad essere ammesso davanti la Corte di cassazione.

In questo modo semplice intendendosi la legge, credo che non potrà più presentarsi la difficoltà sollevata dall'onorevole Agnès, perchè, se ci sarà qualche grave motivo di esclusione contro un individuo, spetterà alla Corte di cui l'onorevole Agnès fa parte, di usare della facoltà che la legge le lascia, rifiutando l'ammissione che si chiederà da quell'individuo. Del resto, non si può dissimulare che la molteplicità degli avvocati, quando non presentano sufficienti guarentigie di dottrina e prudenza, può produrre degli inconvenienti.

Ma l'inconveniente della libertà, è l'inconveniente inseparabile dalla maggiore facilità che si dà ai cittadini di far valere le loro ragioni.

Certamente se questa facoltà fosse ristretta agli avvocati più sperimentati, e che presentassero speciali guarentigie di dottrina e prudenza, i ricorsi sarebbero più rari. Ma a questo vantaggio si contrappone il danno che i cittadini, costretti di ricorrere alle persone che ne avrebbero in certa guisa il monopolio, scapiterebbero nel diritto della libera difesa delle loro ragioni.

Giova ripetere che secondo la vigente legge, il Governo ha

pienissimo illimitato arbitrio nella scelta degli avvocati ammessi a patrocinare davanti alla Corte di cassazione. Esaurito col tempo il numero degli ammessi col decreto controfirmato dall'onorevole Siccardi, il Governo potrebbe nominare solo quelle persone in cui avesse speciale fiducia sotto il rapporto politico, e così si renderà arbitro dei ricorsi, perchè questi non potranno essere presentati se non col concorso d'uomini determinatamente, e forse con viste speciali scelti dal Governo.

Poichè l'onorevole guardasigilli viene egli stesso a proporvi di entrare in un più largo sistema, e si spoglia dell'arbitrio che la legge vigente gli accorda, noi dobbiamo far plauso a questa sua deliberazione, senza occuparci degli inconvenienti che ne possono sorgere, perchè, ripeto, essi saranno abbondantemente compensati dalla maggior libertà e sicurezza che ai cittadini ne deriva.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Sebbene la discussione sia già molto inoltrata, non posso a meno di rilevare un errore in cui, al certo involontariamente, cadde l'onorevole relatore.

Egli diceva che starà nell'arbitrio della Corte di cassazione l'ammettere al patrocinio le persone da essa credute meritevoli.

Io penso invece che sia ben diverso il concetto della legge: la Corte non avrà altra missione tranne quella di accertare che nel richiedente concorrono le condizioni volute dalla legge perchè, è in virtù di quest'ultima che ha luogo l'ammissione, e la Corte è solo incaricata di constatare il fatto dell'esistenza di questi requisiti. Credo che tale sia l'intenzione della Giunta non solo, ma ben anche del suo relatore. Stimai però di doverlo esplicitamente dichiarare, affinché le parole qui pronunciate non potessero servire ad una meno esatta interpretazione della legge.

ISOLA. Sottoporro alla Camera alcune riflessioni intorno a questo articolo. Esso nel mentre apre la strada a tutti gli avvocati, anche a coloro che patrocinano nelle provincie, di essere ammessi a patrocinare innanzi alla Corte di cassazione, tende a provvedere a che quest'esercizio non porti incaglio al corso delle cause in Cassazione, ed è per questo che stabilisce che i ricorsi non verranno ricevuti, se non saranno presentati da un avvocato residente in Torino, al quale bisogna che siano fatte le notificazioni volute dalla legge.

Però, in questa semplice disposizione mi pare che vi sia una lacuna, la quale difficilmente si potrebbe riempire dai magistrati, perchè forse eccederebbe le loro facoltà, ed è che non si prevede in caso in cui questa notificazione all'avvocato eletto in Torino diventi impossibile o per decesso o per causa di traslocazione di sua dimora o domicilio in altro paese o per assenza dallo Stato...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Scusi se l'interrompo; ma si dice che si farà al domicilio dell'avvocato in Torino.

ISOLA. Ritengo che questo sia facoltativo e che si possa sempre fare la notificazione all'avvocato dimorante in provincia, ma allora si obbliga la parte a mandare colà le notificazioni. Parmi che si potrebbe rimediare a tutti gli inconvenienti che potrebbero nascere, dicendo che, in difetto di questa nomina, od in caso d'impossibilità, questa notificazione potrà farsi alla segreteria della Corte di cassazione, come si pratica in altri casi, per esempio nei tribunali di commercio, ove, se non c'è elezione di domicilio, la notificazione si fa alla segreteria.

Io faceva quest'osservazione a fine di vedere se senza ob-

bligare le parti a fare le notificazioni lungi dalla residenza della Corte, si potesse supplire mediante una notificazione alla segreteria stessa della Corte di cassazione, la quale certamente, avendo conoscenza dell'avvocato stato nominato nel ricorso, residente in provincia, può trasmettere al medesimo la notificazione stessa.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole deputato Isola non ha fatto attenzione a ciò che si è osservato un momento fa.

Si è già detto che non si tratta d'introdurre alcun cambiamento nel regolamento attuale per la procedura dinanzi alla Corte di cassazione; ora, questo prescrive le notificazioni all'avvocato; ebbene, le notificazioni, di cui è parola in questo articolo 2, si faranno come è prescritto dal regolamento attuale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Agnès.

AGNÈS. L'onorevole guardasigilli ha esternato sorpresa che io abbia potuto supporre che per l'ammissione degli avvocati innanzi la Corte di cassazione bastasse far fede della semplice ammissione da anni dieci al patrocinio innanzi ad una Corte d'appello. Si ricorderà la Camera che io ho soltanto detto parermi opportuno che si spiegasse se dovesse bastare la semplice ammissione al patrocinio da anni dieci innanzi alla Corte d'appello, ovvero se si esigesse la prova dell'effettivo esercizio della professione durante quel termine.

Del resto poi credo che la mia mozione a questo riguardo non fosse tanto fuori di proposito; e lo hanno dimostrato e l'osservazione fatta dall'onorevole Chenal, il quale ha chiesto se era necessario che l'esercizio di dieci anni fosse continuo, e quello che fu detto a tale proposito dall'onorevole relatore.

D'altronde la Camera ha potuto vedere che io sono d'avviso che si debba richiedere l'effettivo esercizio di dieci anni, e che soltanto ho chiesto in qual modo questo potesse essere provato, affinché non sorgano difficoltà, allorché si tratterà di ammettere gli avvocati avanti la Corte di cassazione.

Vero è che l'esercizio è una cosa di fatto, e che la Corte di cassazione, prima di ammettere un avvocato a patrocinare dinanzi ad essa, deve accertare questo fatto. Io credo che in questo senso appunto abbia parlato l'onorevole relatore, e non in quello di attribuire alla Corte di cassazione il diritto di ammettere o no, a suo arbitrio, gli avvocati a patrocinare avanti di essa, perchè dal momento che la legge stabilisce che hanno diritto di ciò fare gli avvocati i quali hanno dieci anni di esercizio, la Corte stessa non può opporvisi. Ed in questo credo che non sia erronea l'opinione manifestata dal signor relatore.

In quanto al numero degli avvocati da ammettersi a patrocinare dinanzi la Corte di cassazione, io ho fatto una semplice osservazione sulla quale non ho insistito, perchè questo principio è già pregiudicato, e sarebbe male a proposito il voler rivenire su questo punto. Solamente ho esternata l'opinione che sarebbe stato meglio che questo numero si fosse limitato.

Io credo poi che questa questione si sarebbe potuta risolvere in un modo onorifico per gli avvocati, lasciando che questi eleggessero fra di loro quelli che dovessero essere ammessi avanti la Corte di cassazione.

Del resto io non insisterò su questa proposta, e neanche sul rinvio, qualora la Commissione non lo accetti.

Una difficoltà però, a cui non mi pare si sia risposto, che credo bene che venga sciolta, è questa: quando è stato presentato il ricorso da un avvocato residente in provincia, ed in cui è stata fatta l'elezione di un avvocato patrocinante in

Torino, a quale dei due spetterà lo sciogliere all'udienza le ragioni addotte?

Se questo spettasse all'avvocato che ha sottoscritto il ricorso, sarebbe in molti casi troppo gravosa la spesa, perchè anche un avvocato dimorante in Sardegna sarebbe costretto di recarsi in Torino...

Voci dal banco della Commissione. Uno dei due può ciò fare.

AGNÈS. Anch'io convengo che la causa può essere trattata all'udienza sia dall'uno che dall'altro, ma mi pare che convenga spiegarlo, per prevenire ogni difficoltà su questo argomento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Risponderò al dubbio a cui mi pare restringa l'onorevole preopinante le sue osservazioni.

Egli desidera sapere quale dei due avvocati, quando il ricorso sarà sottoscritto da un avvocato di provincia, potrà venire a sviluppare la causa all'udienza. La risposta è semplice: sono ammessi e l'uno e l'altro. Purchè il ricorso contenga l'indicazione di un avvocato dimorante in Torino; a cui possano farsi le notificazioni, il ricorso è ammesso; verrà poi a svolgere la causa davanti alla Corte di cassazione quello dei due sottoscritti che la parte crederà di scegliere.

Con questo, credo di aver soddisfatto al suo desiderio.

CHENAL. Je veux adresser une autre interpellation à M. le ministre. Je lui demanderai si l'avocat nommé député, dont le mandat parlementaire a fait obstacle à continuer sa profession, qui a sacrifié ses intérêts personnels pour céder à une mission toute patriotique, ne doit pas être assimilé à celui qui a patrociné; si le temps qu'il a passé ici ne doit pas lui compter comme s'il l'avait passé devant une Cour royale. L'affirmative ne me semble pas douteuse. Il serait pénible de penser que l'homme qui a fait abnégation de lui-même, en se rendant dans cette Chambre, ne méritât pas autant d'intérêt que le magistrat qui, après avoir été avocat, inscrit au tableau, est entré dans la magistrature, dont les fonctions ont été salariées, à la différence de celles du député qui ne l'ont pas été. Dans un intérêt de patriotisme, pour moins priver la Chambre du concours de tous ses enfants, j'aime à croire que la question sera résolue dans le sens le plus utile à nos institutions.

Ce que vous accorderez pour cause de force majeure, ne peut souffrir un doute quand il s'agit d'un intérêt commun, plus élevé.

Je n'hésite donc pas à penser que vous ferez, pour l'avocat député qui a patrociné ici les intérêts sociaux, ce que vous ferez pour celui qui a défendu pour un client un intérêt privé.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. M. le député Chenal désire savoir si le temps qu'un avocat viendrait passer à la Chambre, en qualité de député, pourrait lui être compté comme faisant partie des dix ans d'exercice voulus pour être admis à patrociner devant la Cour de cassation. Je me fais un plaisir de rassurer le préopinant à ce sujet, en lui disant que ce temps sera compté comme si l'avocat, député, l'avait passé près la Cour d'appel.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

Ora si dovrebbe passare allo squittinio segreto sul progetto di legge testè stato votato; ma siccome il terzo progetto non è composto che di due articoli, i quali forse non daranno luogo a discussione, così, se non vi sono opposizioni, si addiverrà alla discussione del medesimo, e quindi si procederà alla votazione separata dei due progetti per squittinio segreto.

Nessuno domandando la parola su questo terzo progetto, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Spetta alla Corte di cassazione di conoscere delle azioni di nullità che fossero ancora proponibili a termini dei paragrafi 2 e 3 del titolo 23, libro 3 delle regie Costituzioni, e del titolo 40 del regolamento del 13 maggio 1815 per le materie civili e criminali nel ducato di Genova, uniformandosi però al disposto dell'articolo 19 del precitato editto del 30 ottobre 1847, e dell'articolo 1 della legge del 31 marzo 1854. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Le azioni contemplate nell'articolo precedente saranno prescritte ove non si proponano entro mesi sei dal giorno della pubblicazione della presente legge. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non potrei aderire a quest'articolo 2, e pregherei anzi la Giunta di non insistere. La ragione ne è semplicissima. Secondo i termini nei quali è concepito l'articolo 1, si lascia indecisa appunto la questione se le azioni delle quali è parola potranno essere o no dichiarate prescritte. Però, se si aggiungesse quest'articolo 2, la questione, che dovrà essere decisa dalla Corte, sarebbe sciolta legislativamente, ed è perciò che io dichiaro di non poterlo accettare.

SINIO, relatore. L'articolo addizionale proposto dalla Commissione è dettato dalla urgente necessità di porre un limite all'incertezza dei diritti delle famiglie; la quale incertezza dipendeva appunto dalle disposizioni delle leggi antiche, che concedevano trent'anni per proporre le nullità contemplate nell'articolo 1. L'onorevole guardasigilli aveva già avvertito nella sua relazione che egli non intendeva di risolvere la questione dei casi in cui potevano o no essere proponibili queste nullità. Egualmente la Commissione non ha inteso di proporre nessun articolo che risolvesse la questione di questi casi di nullità. Ma queste azioni di nullità stanno o non stanno scritte nelle leggi antiche? Se non si pone un limite, dureranno esse o non dureranno le azioni per trenta anni dal giorno in cui furono proferite quelle sentenze che si possono tuttora impugnare? Egli è evidente che, senza una disposizione nuova, le azioni di nullità che hanno potuto avere il loro principio dal giorno di una sentenza pronunciata nell'anno 1847, saranno proponibili sino al 1877.

La necessità di porre un limite a queste azioni fu sentita sino dai primi tempi della nostra vita parlamentare. Nella seconda e nella terza Legislatura furono da deputati proposte leggi che stabilivano un breve termine per perimere quelle azioni. Disgraziatamente quelle Legislature ebbero entrambe a chiudersi repentinamente prima che la Camera deliberasse, e non si è mai potuto definire nulla a questo riguardo.

Se il signor guardasigilli preferisce che rimanga ancora incerta la durata di queste azioni, la Commissione riconosce che si può cominciare a provvedere ad un bisogno, che è quello della competenza, e poi si potrà in altra occasione porre un termine discreto alle azioni.

Il termine di sei mesi essendo paruto troppo breve a parecchi onorevoli deputati, la Commissione m'incarica di proporvi quello di un anno.

Se il signor ministro fosse disposto ad accettare questo termine con un'altra redazione, la Commissione concorderebbe facilmente in questa:

« Le azioni contemplate nell'articolo precedente non saranno più proponibili dopo un anno dal giorno della pubblicazione della presente legge. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non ho difficoltà di accettare quest'ultima redazione.

Anch'io fino ad un certo punto era convinto dei motivi che hanno potuto muovere la Giunta a proporre quest'articolo, poichè nell'articolo 1 si parla delle azioni tuttora proponibili. Ma non è men vero che quest'aggiunta avrebbe potuto dar luogo ad una grave questione se si diceva: saranno prescritte nel termine di sei mesi; potendosi per l'argomento *a contrariis* concludere: dunque finora non sono state prescritte. E ciò non vuole nè il Ministero nè la Commissione. Ciò che entrambi vogliono, e spero vorrà la Camera, si è che queste azioni, se sono tuttora esperibili, abbiano un giudice che possa conoscerle. Sarebbe una cosa che farebbe torto al nostro paese ed alla sua legislazione, la mancanza di un tribunale che pronunciasse su questi diritti. Ecco ciò che si vuole. Ma se questi diritti, in forza del Codice di procedura o di qualunque altra legge anteriore, fossero perenti o prescritti, non intendesi di privare legislativamente le parti delle eccezioni che potrebbero fare in proposito. La redazione che si propone in ora, lasciando intatta la questione, ed anzi precisando l'intendimento della legge, ripeto che non ho nessuna difficoltà di accettarla.

GENINA. Io ammetto benissimo che si debba porre un limite al diritto di opporre questa nullità; ma mi sembra che il termine stabilito dalla Commissione sia alquanto breve...

SINIO, relatore. Ora la Commissione propone un anno.

GENINA. Io penso che anche il termine di un anno in alcune circostanze potrebbe presentare inconvenienti. Bisogna badare che non tutti quelli a cui spetta la facoltà di proporre tali azioni si trovano nel paese, e che parecchi di questi possono essere in regioni lontane.

Noi vediamo poi che in molti casi consimili si sono fatte delle distinzioni, e che si ebbe sempre cura di lasciare a ciascuno un largo campo all'esercizio dei propri diritti.

Io ben iscorgo che fra trent'anni e un anno vi è un'immensa differenza; ma il secondo termine a me sembra veramente troppo breve.

Si tratta di questioni che converrà esaminare per formarsi un criterio se vi sia nullità o no; quindi è d'uopo che la persona interessata, la quale per avventura sia in paese lontano, possa averne notizia e consultare in proposito persone competenti, per sapere se vi sia causa di nullità proponibile, ed in seguito proporla.

Ciò essendo, parmi che non convenga restringere soverchiamente il tempo utile per ciò fare, e che, fissando il termine di due anni, si lascierebbe alle persone interessate il tempo necessario a proporre le loro ragioni, e si toglierebbero di mezzo gli inconvenienti che da un tempo troppo limitato potrebbero nascere.

PRESIDENTE. La nuova redazione della Commissione è la seguente:

« Le azioni contemplate nell'articolo precedente non saranno più proponibili dopo un anno dal giorno della pubblicazione della presente legge. »

SINIO, relatore. Se l'onorevole Genina avverte all'attuale somma facilità di comunicare anche coll'altro emisfero col mezzo del vapore, si persuaderà che il termine di un anno è sufficiente. D'altra parte è conveniente porre un fine a questo stato di incertezza intorno ad azioni che, sorgendo inopinatamente dopo un lunghissimo tempo, potrebbero portare sconcerti gravissimi nelle famiglie.

Le osservazioni dell'onorevole Genina conducono appunto a giustificare l'assenso che la Commissione ha prestato all'allungamento del termine che nei primi anni della nostra vita

parlamentare era stato proposto di tre mesi, dimodoche da molti anni non si parlerebbe più di queste azioni. La Commissione aveva opinato per sei mesi. Ma, appunto per tranquillare coloro che possono ancora nutrire timori a questo riguardo, si è venuto sino all'anno; il che sembra sufficiente.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 2 come è emendato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

ISTANZA RELATIVA AL CATASTO PROVVISORIO.

MENABREA. Depuis quelque temps l'on avait déjà mis à l'ordre du jour la prise en considération du projet de loi sur le cadastre provisoire. Comme l'on semble avoir oublié cette proposition, je prierais donc M. le président de vouloir bien mettre à l'ordre du jour de demain les développements nécessaires pour cette prise en considération.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. La proposition de l'honorable M. le député Menabrea soulève les questions les plus graves et les plus épineuses, et il serait excessivement difficile de la résoudre sans une discussion approfondie.

Venons aux effets pratiques de cette proposition. Si elle était adoptée, elle serait naturellement renvoyée dans les bureaux, et il faudrait que les bureaux consacraient plusieurs jours pour l'examiner, car je défie l'homme le plus habile, le plus versé dans cette matière, de pouvoir approfondir la question de l'honorable M. Menabrea sans une étude de quelques jours.

Les bureaux devraient s'en occuper tout de suite; or, il est évident qu'ils n'auraient plus le temps de le faire.

En second lieu, je dis franchement que le Ministère ne serait pas dans le cas de se prononcer d'une manière convenable sur une proposition qui au premier aspect est très-séduisante, et à laquelle je n'opposerais aucune fin de non recevoir, mais en même temps sur laquelle je tiendrais à manifester mon opinion; ce que je ne pourrais faire en ce moment d'une manière approfondie. A présent je crois donc que nous arriverions à un résultat inutile.

Sans doute l'honorable M. Menabrea nous ferait entendre un beau discours que certainement, pour mon compte, j'écouterais avec beaucoup de plaisir, mais il serait bien difficile de pouvoir y répondre de suite en toute connaissance de cause.

Ainsi il me paraîtrait beaucoup plus convenable que le Ministère prit l'engagement d'étudier la proposition présentée par les honorables Menabrea et Despine; et même je dis plus, je prendrai l'engagement, lorsque la Session sera close, d'étudier la question avec les propositants eux-mêmes, et puis, au commencement de la Session prochaine, de soumettre le résultat de nos études à la Chambre. (*Segni di assenso*)

MENABREA. Je rappellerai à M. le ministre que le projet

de loi dont il s'agit a été étudié et rédigé d'après l'invitation qui avait été faite par les bureaux de la Chambre, et que c'est la Commission même de la loi sur les dépenses du cadastre stable qui a demandé à la Chambre la prise en considération de ce projet de loi.

Je fais observer également à M. le ministre qu'une prise en considération n'entraîne pas toute la longue discussion qu'il suppose. Il s'agit de savoir si la question est assez grave et assez importante pour qu'elle mérite qu'on s'en occupe.

Je comprends certainement que, attendu la fin prochaine de la Session, le moment n'est pas opportun pour traiter à fond cette question; mais je crois qu'il est important que le Parlement en soit saisi dès à présent. Si la Chambre croyait devoir prendre dès ce moment cette question en considération, les bureaux pourraient s'en occuper au commencement de la Session prochaine, et la Chambre serait mise à même de discuter la loi proposée sans perte de temps.

J'ai insisté pour la prise en considération, afin qu'on n'écartât pas ce projet par une fin de non recevoir. Tout le pays demande qu'on s'occupe d'une péréquation provisoire; c'est un besoin pour la propriété et un besoin plus grand encore pour les finances. Nous rendons donc un grand service à M. le ministre des finances, en demandant que ce projet soit pris en considération le plus promptement possible. Car c'est ouvrir aux finances de l'Etat une augmentation de revenu d'au moins sept millions par année,

Toutefois, si M. le ministre prend lui-même l'engagement d'étudier la question...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. Certainement.

MENABREA... et surtout de ne pas exclure de ces études les auteurs de la proposition...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. Mais au contraire...

MENABREA... je m'en remets entièrement aux promesses qu'il vient de faire, tout en faisant mes réserves en faveur du projet de loi dont il s'agit.

PRESIDENTE. L'onorevole Menabrea, avendo dichiarato che, dietro le spiegazioni date dal signor ministro, non insiste sulla sua proposta, si passerà alla votazione per isquittinio segreto sul secondo progetto di legge, di cui si sono in primo luogo approvati gli articoli, riflettente l'ammissione degli avvocati davanti la Corte di cassazione.

(Segue la votazione, dalla quale risultando che la Camera non è più in numero, se ne fa il rinvio a domani.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Votazione dei due progetti di legge riflettenti il magistrato di Cassazione;
- 2° Discussione del bilancio della marina per l'anno 1857;
- 3° Discussione del progetto di legge per facoltà alla divisione di Cuneo di eccedere il limite dell'imposta.